



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 21/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2012, n. 216

Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 38 - Art. 32 "Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19". Proroga dei termini di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi. Direttive ai Comuni pugliesi.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

### PREMESSO CHE:

- a seguito della avvenuta approvazione della legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia" (l.r. n. 38/2011), il Consiglio Regionale ha approvato, su proposta dell'Assessore al Welfare Elena Gentile, con l'art. 42 anche la norma che interviene in materia di autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., prorogando, in deroga all'art. 20 della l.r. n. 19/2012, il termine ultimo per il conseguimento dell'autorizzazione definitiva per le strutture e i servizi sociosanitari già operanti sul territorio pugliese in forza di una autorizzazione provvisoria, in quanto carenti di alcuni degli standard strutturali e funzionali di cui al citato Regolamento regionale;

- in particolare l'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, così recita:

"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 (Modifiche e integrazioni all'articolo 49 della l.r. 19/2006), comma 1, lettera a) della l.r. 19/2010, il termine ultimo per il conseguimento della autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), e che abbiano avviato l'iter per l'adeguamento ai nuovi standard, è prorogato al 6 febbraio 2013.

2. La Giunta regionale con proprie direttive definisce le procedure che i Comuni devono espletare per la gestione delle autorizzazioni provvisorie e per revocare le preesistenti autorizzazioni al funzionamento per le strutture e i servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga di cui al comma 1."

- già nel gennaio 2011, con apposta circolare trasmessa a tutti i Comuni in data 11 gennaio 2011 le strutture dell'Assessorato al Welfare, nelle more della adozione del provvedimento di Giunta Regionale di cui al comma 8 bis dell'art. 49 della l.r. n. 19/2006, hanno provveduto a portare a conoscenza di tutti gli enti locali competenti per i procedimenti di autorizzazione al funzionamento l'avvenuta approvazione dell'art. 20 della l.r. n. 19/2010 che già interveniva a prorogare di un anno il suddetto termine, richiamando la necessità che i Comuni interessati si facessero parte attiva nella ricognizione di tutte le strutture e i servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Reg. R. n. 4/2007 che operano nei rispettivi

territori in forza di autorizzazioni provvisorie al funzionamento, in modo da preallertare tutti i soggetti titolari e/o gestori interessati affinché, ove ne abbiano interesse e non abbiano ancora avviato le procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento (ad es. con la richiesta di concessione edilizia ovvero la presentazione di DIA, ecc..), si attivino in tempo utile per non incorrere nella revoca della autorizzazione provvisoria;

- con Del. G.R. n. 137 del 31 gennaio 2011, la Giunta Regionale aveva provveduto ad approvare le direttive per i Comuni pugliesi in materia di autorizzazione al funzionamento, al fine di definire le modalità per prorogare la validità delle autorizzazioni provvisorie, ove ne ricorressero le condizioni, per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture e servizi che insistano nel territorio di competenza.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario proporre alla Giunta Regionale la adozione del presente provvedimento per confermare e aggiornare le suddette direttive ai Comuni al fine di definire le modalità per prorogare la validità delle autorizzazioni provvisorie, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 42 della l.r. n. 38/2011, che deroga all'art. 20 della l.r. n. 19/2010 per il solo termine di scadenza delle autorizzazioni provvisorie.

Sostanzialmente si propone di confermare che, per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, anche mediante la formulazione di domande di finanziamento per specifici progetti di investimento a valere su programmi regionali - di cui alla Linea 3.2 e 3.4 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013. Si propone, inoltre, di confermare gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture e servizi, a beneficio dei Comuni, titolari dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi che insistano nel territorio di competenza COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. Di approvare le direttive ai Comuni pugliesi volte a definire le modalità per prolungare la validità delle autorizzazioni provvisorie per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture che insistano nel territorio di competenza, riportate in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di demandare alle strutture competenti dell'Assessorato al Welfare la notifica all'ANCI, agli Uffici di Piano di Zona e a tutti i Comuni pugliesi della direttiva allegata e l'adozione di altro adempimento attuativo del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento, che riveste carattere di urgenza, sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola